

Repertorio n. 111960

Raccolta n. 21060

ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato in Palermo
il 28.3.2019
al n. 3640

L'anno duemiladiciannove.

Il giorno ventuno del mese di marzo alle ore quindici e minuti trenta-cinque.

In Palermo, presso la sede dell'AVIS - Sezione Comunale di Palermo, sita in via Antonino Salinas n. 68.

Innanzi a me dottor Sergio Tripodo, Notaio in Palermo, con studio alla via Damiani Almeyda n. 5, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, sono presenti i signori:

1) CASSATA PIETRO SANTO, nato a Ciminna il 26 febbraio 1970 ed ivi residente in via Padre Pasquale Sarullo n. 1; C.F. CSS PRS 70B26 C696V;

2) NIGLIACCIO MAURIZIO, nato a Palermo il 27 agosto 1977 e residente a Ciminna in contrada "Pistolena"; C.F. NGL MRZ 77M27 G273F;

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella rispettiva qualità di Presidente e Segretario della "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEZIONE COMUNALE DI CIMINNA", con sede in Ciminna alla via Roma n. 3, ove sono domiciliati per la carica, avente il seguente numero di codice fiscale 94003020826.

Detti comparenti, delle cui identità personali e capacità di agire io Notaio sono certo, stipulano quanto segue, premettendo:

- che in data 23 febbraio 2019 presso i locali della Associazione si è



svolta l'assemblea straordinaria per l'adeguamento delle modifiche statutarie a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa del terzo settore;

- che la detta Assemblea si è svolta sotto la Presidenza del signor Cassata Pietro Santo, sopra generalizzato, e con la presenza, nella qualità di Segretario del signor Nigliaccio Maurizio, sopra generalizzato.

Ciò premesso i signori Cassata Pietro Santo e Nigliaccio Maurizio, nella sopra spiegata qualità, mi presentano in originale:

a) il verbale dattiloscritto di Assemblea straordinaria del 23 febbraio 2019 consistente in un foglio di carta timbrato dall'AVIS Comunale di Ciminna, debitamente firmato dal Presidente signor Cassata Pietro Santo e dal Segretario signor Nigliaccio Maurizio;

b) foglio di intervento all'assemblea sottoscritto dai soci presenti e costituente l'allegato "A" del detto verbale, consistente in un foglio di carta intestato all'Associazione suddetta debitamente firmato dal Presidente signor Cassata Pietro Santo e dal Segretario signor Nigliaccio Maurizio;

c) foglio di intervento all'assemblea sottoscritto dai componenti il Consiglio Direttivo e costituente l'allegato "B" del detto verbale, consistente in un foglio di carta intestato all'Associazione suddetta debitamente firmato dal Presidente signor Cassata Pietro Santo e dal Segretario signor Nigliaccio Maurizio;

d) lo Statuto dattiloscritto approvato dall'assemblea straordinaria dell'Associazione stessa e consistente in numero undici (11) fogli di car-

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA AVIS COMUNALE DI CIMINNA

Allegato A' all' atto
n. 111/60/21060 del

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 14:00 in prima convocazione in forza della nota prot. n° 02/2019 del 11/02/2019 con la quale i sigg. soci sono stati invitati, presso l'aula consiliare, si sono riuniti i Soci dell'Avis Comunale di Ciminna, per svolgere l'Assemblea Straordinaria, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Ufficio di Presidenza ;
- 2) Adeguamento Statuto al Codice Terzo Settore.

21 marzo 2019

Assume la presidenza della Assemblea il Presidente della stessa Sezione Comunale, Sig. Cassata Pietro Santo, come da norme statutarie.

Il Presidente, trattando il punto 1° all'O.d.G. propone quale segretario della seduta il Sig. Nigliaccio Maurizio, consigliere dell'Avis Comunale di Ciminna.

Il Presidente constatato il mancato numero dei soci per rendere valida l'assemblea rinvia la medesima alla seconda convocazione delle ore 15:00.

Alle ore 15:00, in seconda convocazione, il Presidente dichiara valida l'assemblea con la presenza dei predetti soci, di cui all'elenco nominativo, che sottoscritto da ciascun socio in corrispondenza del proprio nome, al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

Inoltre sono presenti i seguenti componenti del C.D. di cui all'elenco nominativo, che sottoscritto da ciascun consigliere in corrispondenza del proprio nome, al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

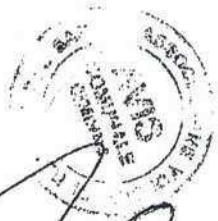
Il presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G comunicando all'assemblea che occorre approvare il Nuovo Statuto dell'Associazione Avis Comunale di Ciminna in conformità allo schema fornito da Avis Nazionale approvato dall'Assemblea Generale dei Soci dell'AVIS Nazionale in data 12/01/19 a Milano; rappresentando altresì che tale modifiche si rendono necessarie in forza della nuova normativa relativa al Terzo Settore.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera l'approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Avis Comunale di Ciminna che si allega al presente verbale sotto la lettera "C". L'assemblea da mandato al Presidente dell'Assemblea, Legale Rappresentante dell'Associazione ed al Segretario di provvedere all'atto di deposito di documento presso un Notaio di loro fiducia per la registrazione all'Agenzia delle Entrate del presente verbale.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15:30.

Il Segretario

Maurizio Nigliaccio



Il Presidente
Pietro Santo Cassata
AVIS COMUNALE
CIMINNA
IL PRESIDENTE
Pietro Santo Cassata

Allegato "B" all'atto
n. 111960/21060 del
29 marzo 2019
Allegato "A"

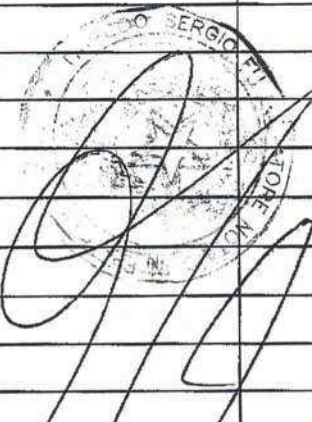
ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI DELL'AVIS COMUNALE DI CIMINNA PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/02/2019 PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

N.	COGNOME	NOME	FIRMA
1	CASSATA	PETRO SANTO	Petro Santo Cassata
2	URSO	VITO	Vito Urso
3	MAGLIACUCCI	MAURIZIO	Maurizio Magliacucci
4	HORASTIANO	VINCENZO	Vincenzo Horastiano
5	IACI	ANDREA	Andrea Iaci
6	SCIMECA	ROSSA	Rosa Scimeca
7	LEONE	GIUSEPPE	Giuseppe Leone
8	CASSATA	MIRIAM	Miriam Cassata
9	LETO	ROSSANA	Rossana Leto
10	SCIMECA	ALESSANDRO	Alessandro Scimeca
		IL SEGRETARIO	
		Maurizio Magliacucci	



AVIS COMUNALE
CIMINNA
COMITATO CENTRALE

AVIS COMUNALE
CIMINNA
IL PRESIDENTE
Petro Santo Cassata



CO.SER.GIO.FUT.
TORRE NOVA

Allegato 'C' all'atto
n. 11160/21060 del
21 marzo 2019
Allegato "B"

ELENCO NOMINATIVO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AVIS COMUNALE DI CIMINNA
PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/02/2019 PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

N.	COGNOME	NOME	FIRMA
1	CASSATA PIETRO	SANTO	Pietro Santo Cassata
2	URSO	VITO	Vito Urso
3	NIGLIACCIO	MAURIZIO	Maurizio Nigliaccio
4	MONASTERO	VINCENZO	Vincenzo Monastero
5	IRACI	ANDREA	Andrea Iraci
6	LETO	ROSSANA	Rossana Leto
7	SCIMECA	ALESSANDRO	Alessandro Scimeca

IL SEGRETARIO

Maurizio Nigliaccio



AVIS COMUNALE
CIMINNA
IL PRESIDENTE
Pietro Santo Cassata

Pietro Santo Cassata

[Large signature]

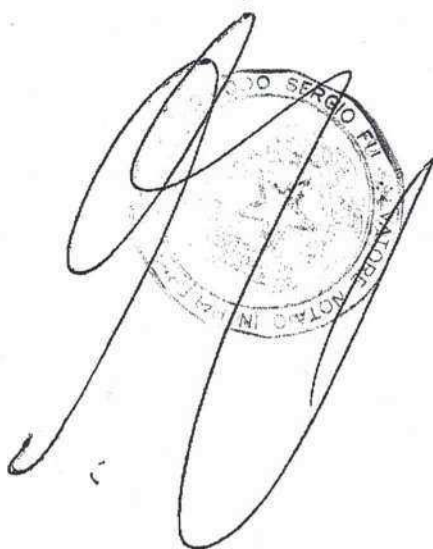
Allegato D' all'atto
n. 111860/21060 he

Avis Comunale

21-ene 21P

CIMINNA

STATUTO



Statuto tipo dell'AVIS COMUNALE di CIMINNA

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART.3 – ATTIVITÀ	2
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI.....	4
ART. 7 – ORGANI.....	5
ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	5
ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.....	6
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE.....	6
ART.11 - IL PRESIDENTE	8
ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	8
ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO	8
ART.14 - PATRIMONIO	9
ART. 15 – RISORSE	10
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	10
ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	10
ART.18 – CARICHE.....	10
ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	11
ART. 20 – RINVIO	11
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA	11





ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis Comunale di CIMINNA", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis Comunale di CIMINNA ha sede legale in CIMINNA ed attualmente corrente in Via ROMA nr. 3 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di CIMINNA. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis Comunale di CIMINNA, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale SICILIA, Provinciale di PALERMO, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis Comunale di CIMINNA è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
 - e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART. 3 - ATTIVITÀ

- c.1** Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo



settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

c.1 bis L'Avis Comunale di CIMINNA svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di PALERMO ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di CIMINNA chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di CIMINNA da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di CIMINNA comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

c.7 La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di CIMINNA può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.



c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale di CIMINNA:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

- c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.
- c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 Spetta all'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
 - e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
 - f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
 - h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - i) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
 - j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - k) la nomina dei liquidatori;
 - l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

- c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello



schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo -.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori

legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consigli ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati



e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di CIMINNA può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

ta, debitamente numerati, timbrati dall'Associazione e firmati, in calce ed a margine, dal Presidente signor Cassata Pietro Santo e dal Segretario signor Nigliaccio Maurizio e consistente in 21 (ventuno) articoli.

Lo scritto dei detti documenti non presenta postille, abrasioni, correzioni o cancellazioni.

Essi vengono allegati rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" e con questo atto verranno sottoposti alla formalità di registrazione.

I signori Cassata Pietro Santo e Nigliaccio Maurizio, nella qualità, autorizzano me Notaio a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Associazione.

Si richiedono le agevolazioni previste dal D. Lgs 117/2017 relative alle modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Pertanto il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e D. Lgs. 196/03 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalità ed effetti fiscali connessi.

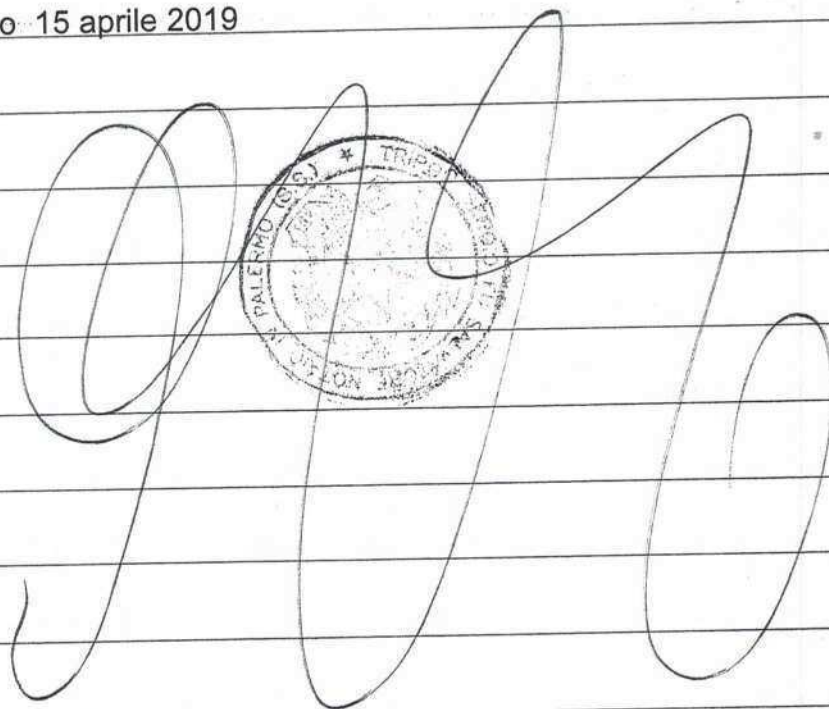
Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta-cinque.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio alle ore quindici e minuti cinquantacinque. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio in due fogli di cui occupa quattro intere facciate e quanto fin qui della quinta facciata. Cassata Pietro Santo n.q., Nigliaccio Maurizio n.q., Notaio Sergio Tripodo.

Copia conforme all'originale conservata ai miei atti

si rilascia per uso consentito

Palermo 15 aprile 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is from Palermo, Italy, and contains the name 'SERGIO TRIPODO' and the number '120'. The signature is composed of several large, flowing loops.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatrè

Il giorno due giugno

In Ciminna, in via Alonzo Spatafora n. 26

Innanzi a me dott. Vincenzo COTTONE, Notaio in Palermo,
con studio in via XII Gennaio n. 7, e iscritto al Collegio No-
tarile di Palermo, senza assistenza di testi per avervi gli
infrascritti comparenti espressamente rinunziato di comune ac-
cordo e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

MAURO Giuseppe, studente, nato a Palermo il 14 luglio 1974
e residente a Ciminna in via San Sebastiano n. 33, codice fi-
scale: MRA GPP 74L14 G273Q;

SPECIALE Vitalba, studente, nata a Ciminna il 16 luglio
1972 e residente a Ciminna in via Anime Sante n. 55, codice
fiscale: SPC ULB 72L56 C696M;

ALESI Carmela, casalinga, nata a Ciminna il 12 settembre
1942 e ivi residente in Corso Umberto Primo n. 150, codice fi-
scale: LSA CML 42P52 C696P;

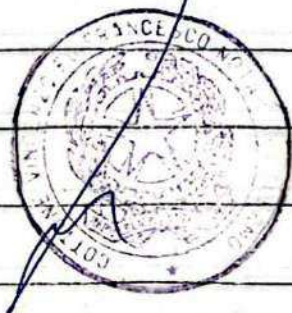
SPECIALE Giovanna Marinella, studente, nata a Ciminna il
17 dicembre 1966 e ivi residente in via Anime Sante n. 50, co-
dice fiscale: SPC GNN 66T57 C696N;

BENCIUENNI Vita, casalinga, nata a Ciminna il tre giugno

REGISTRATO A PALERMO

il 21-6-1993

al N. 8695-1A



1941 e ivi residente in Corso Umberto Primo, codice fiscale:

BNC UTI 41H43 C696K;

PRIOLO Benedetto, commerciante, nato a Ciminna il 14 settembre 1967 e ivi residente in via Santa Rosalia n. 9, codice fiscale: PRL BDT 67P14 C696X;

BRANCATO Vita, studente, nata a Palermo il 22 novembre 1973 e residente a Ciminna in via Amato n. 51, codice fiscale: BRN UNN 73S62 G273D;

CASSATA Angela, ragioniere, nata a Ciminna il 12 agosto 1967 e ivi residente in via Umberto Primo n. 141, codice fiscale: CSS NGL 67M52 C696J;

DILIBERTO Felice, ragioniere, nato a Ciminna il 15 agosto 1970 e ivi residente in contrada Nostra Donna, codice fiscale: DLB FLC 70M15 C696P;

BASILEA Enza Maria, studente, nata a Saint Albans (Gran Bretagna) il 26 aprile 1974 e residente a Ciminna in contrada Santa Anania n. 3, codice fiscale: BSL NMR 74D46 Z211Y;

MANNINA Salvatore, ragioniere, nato a Ciminna il 15 luglio 1971 e ivi residente in via Chirafisi n. 3, codice fiscale: MNN SVT 71L15 C696T;

BASILEA Domenico, studente, nato a Saint Albans (Gran Bretagna) il 26 aprile 1971 e residente a Ciminna in contrada Sant'Anania n. 3;

MAGIONE Salvatore, musicista, nato a Termini Imerese l'1 agosto 1969 e residente a Ciminna via Roma n. 136, codice fi

scale: MGN SUT 69N01 L112U;

FRANGIPANE Francesco, professore, nato a Ciminna il 5 dicembre 1948 e ivi residente in Piazza d'Armi n. 5, codice fi

scale: FRN FNC 48T05 C696G;

BRANCATO Rosario, medico, nato a Ciminna il 18 giugno 1937 e ivi residente in via Amato n. 51, codice fiscale: BRN RSR

37H18 C696T;

POLLACI Maria, insegnante, nata a Ciminna il 10 marzo 1940 e ivi residente in via Amato n. 51, codice fiscale: PLL MRA

40C50 C696U;

PANZICA Rosalia, studente, nata a Winterthur (Svizzera) il 14 luglio 1971 e residente a Ciminna in via Collegio n. 21, codice fiscale: PZN RSL 71L54 Z133U;

TOLENTINO Francesco, musicista, nato a Ciminna il 7 giugno 1971 e ivi residente in Corso Umberto Primo n. 266, codice fiscale: TLN FNC 71H07 C696J;

CAMPANELLA Maria, casalinga, nata a Ciminna il 26 gennaio 1944 e ivi residente in via Umberto Primo n. 141, codice fiscale: CMP MRA 44A66 C696M;

BELLORO Franco Donato, pittore, nato a Lanfen (Svizzera) il 31 maggio 1969 e residente a Ciminna in via Scimeca n.85, codice fiscale: BLL FNC 69E31 Z133J;

CIRINGIONE Salvatore, impiegato, nato a Ciminna il 18 marzo 1949 e residente a Baucina, viale Giulio Cesare, case sparse, codice fiscale: CRN SUT 49C18 C696R; quest'ultimo inter

viene per assistere alla costituzione dell'associazione di cui infra, dichiarando di essere un componente del Consiglio Provinciale della AVIS Provinciale di Palermo, giusto atto del venti dicembre 1990 in Notar Agostino Grimaldi da Termini Imerese, repertorio n. 20111.

I comparenti, cittadini italiani e noti tra loro come di chiarano, delle cui identità personali sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita tra i comparenti, ad eccezione di Ciringione Salvatore, un'associazione denominata "Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione Comunale di Ciminna", con sede in Ciminna, via Roma n. 3.

ART. 2 - Essa avrà durata illimitata, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha finalità speculative nè di lucro ed è basata sui principi della reciproca collaborazione tra i soci.

ART. 3 - Lo scopo dell'associazione è quello di sviluppare, promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, il tutto come meglio specificato allo articolo sei dello statuto sociale.

ART. 4 - L'associazione è retta dalle norme di legge, che regolano la materia e dalle norme dello Statuto sociale che, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO "A" 9199/2808

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita, tra coloro che donano volontariamente il sangue, l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE, Sezione Comunale di Ciminna, con sede in Ciminna.

ART. 2 - Natura

L'A.U.I.S., riconosciuta con legge 20 febbraio 1950 n. 49, fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

ART. 3 - Compiti

L'A.U.I.S. è regolata dalle norme del presente Statuto. Ad essa spettano i compiti di promozione, coordinamento e disciplina del volontariato italiano del sangue che le sono attribuiti dalla legge.

ART. 4 - Dono del sangue

Il dono del sangue anonimo, gratuito e volontario, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico. Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

La donazione di emocomponenti equivale alla donazione di sangue.

ART. 5 - Soci

E' socio dell'A.U.I.S. chi avendo effettuato una donazione, manifesta all'Associazione la propria disponibilità a donare periodicamente il proprio sangue e chi, avendo cessato l'attività di donatore per motivi di età e di salute, intende rimanere iscritto.

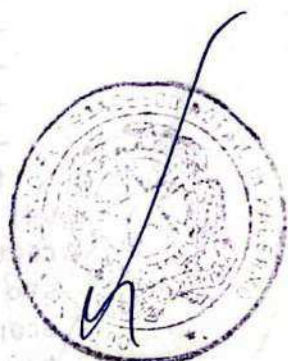
I soci, dopo la seconda donazione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

E' altresì socio chi, non potendo effettuare donazioni per motivi di età e di salute, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare il sesto dei donatori periodici.

Sono equiparati ai soci donatori periodici delle altre Associazioni che, essendo rette da norme non contrastanti con il presente Statuto e impegnandosi al versamento dei contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle A.U.I.S. geograficamente competenti. Sono inoltre contemplate categorie di "Sostenitori" e "Onorari" per coloro che si rendano benemeriti dell'Associazione.

ART. 6 - Attività

L' A.U.I.S. adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni utile iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, e in particolare assolve i seguenti compiti istituzionali:



- svolge opera di proselitismo e propaganda a favore del dono del sangue;
- cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
- tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
- partecipa alla gestione dell'intero Servizio Trasfusionale;
- contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi trasfusionali e immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi.

L'A.U.I.S. può inoltre, in collaborazione con gli Organi della Sanità Pubblica, organizzare e gestire strutture di raccolta, trasfusionali e di produzione di emoderivati e promuovere, ove occorra, la loro istituzione.

ART. 7 - Strutture

L'A.U.I.S. è strutturata in:

- A.U.I.S. Nazionale;
- A.U.I.S. Regionali;
- A.U.I.S. Provinciali;
- A.U.I.S. Comunali.

Le A.U.I.S. Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le A.U.I.S. interessate allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno comunque direzione e coordinamento comunali.

Le A.U.I.S. Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'A.U.I.S. Svizzera, salvo per quest'ultima il rispetto della legge locale, sono considerate a tutti gli effetti come A.U.I.S. Regionali.

Le strutture Regionali e Provinciali delle A.U.I.S. operanti in Regioni a statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale.

ART. 8 - Organi

L'A.U.I.S. a tutti i livelli ha i seguenti organi:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Probiviri.

Le normative Regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza numerica lo consiglierà, non siano eletti i Sindaci e i Probiviri.

In tal caso opereranno i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.

ART. 9 - Costituzione e scioglimento

L'A.U.I.S. di base che si costituisce deve invitare il Consiglio Direttivo Superiore a partecipare ai lavori preparatori

ri e a presenziare alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.

L'A.U.I.S. che si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura superiore.

Le operazioni relative sono compiute entro i sei mesi dal Consiglio Direttivo che fungerà da organo liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, il Commissario sarà nominato dal Ministro della Sanità.

ART. 10 - Assemblee

Le Assemblee dell'associazione a ogni livello sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali e su ogni altro argomento non riservato all'Assemblea straordinaria; deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea straordinaria delibera, con voto favorevole di due terzi degli aventi diritto, la costituzione e, con voto favorevole dei tre quarti, lo scioglimento delle rispettive strutture.

L'Assemblea straordinaria delibera, altresì, a livello nazionale, sulle modifiche dello Statuto con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e con verbale redatto dal Notaio.

Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo competente, o, in difetto, dall'organo superiore, e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci; agli altri livelli ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo della forza associativa.

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai soci o alle strutture interessate in tempo utile e corredati da tutti i dati necessari a conseguire una partecipazione responsabile.

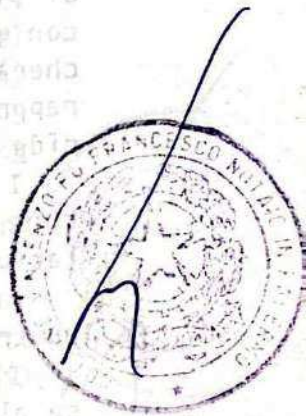
Il voto di norma è palese.

Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare diversamente.

ART. 11 - Delegati

Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilirà il rapporto che deve intercorrere tra il numero dei soci rappresentanti in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno.

Agli effetti dei computi le frazioni si arrotondano al valore intero più vicino. Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti e, in caso di impedimento tardivo o



in carenza di non eletti, può farsi sostituire da altro membro della propria delegazione.

Nessuno può ricevere più di una delega.

Il regolamento determinerà attribuzioni e compiti del capo delegazione.

ART. 12 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche o in sede straordinaria avverrà con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento.

In ogni caso, spettano a ogni Regione almeno due delegati.

Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo avverranno con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per Regione.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applicherà anche quando lo richiedano tanti Consigli Regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno successivo.

I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.

Tanti delegati esercitano il voto in modo proporzionale al numero dei soci esistenti nelle strutture di appartenenza.

Il numero dei soci rappresentanti verrà determinato in base al criterio di cui all'art. 11.

ART. 13 - Consiglio ed Esecutivo Nazionale

I Consiglieri Nazionali e i supplenti vengono eletti dall'Assemblea Nazionale su designazione delle A.V.I.S. Regionali secondo criteri fissati dal Regolamento.

Ogni Regione ha diritto ad almeno un Consigliere Nazionale.

Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Amministratore, un Segretario ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al regolamento.

Il Consiglio Nazionale rappresenta in persona del Presidente e, occorrendo, del Vice Presidente designato, l'associazione a livello nazionale e internazionale.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono compiti specifici del Consiglio Nazionale:

- l'esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;

- la generale promozione e il coordinamento delle attività

delle A.V.I.S. Regionali, nonché la relativa disciplina delle materie non decentrate;

- la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una adeguata coscienza trasfusionale;

- il controllo degli organismi tecnici la cui istituzione è subordinata ad autorizzazioni delle autorità centrali;

- il coordinamento e il controllo dello scambio interregionale delle unità di sangue;

- l'intervento a fianco delle autorità pubbliche in caso di calamità nazionali;

- l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e legislativo;

- l'organizzazione di convegni su temi specifici.

Il Consiglio Nazionale decide se il bilancio non viene approvato o se lo delibera a maggioranza l'Assemblea. In tal caso l'assemblea stessa nomina un Commissario, che sta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio, insediamento che dovrà avvenire entro sei mesi.

L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso, esegue le deliberazioni del Consiglio, attende all'ordinaria amministrazione e prende le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica alla prima riunione di Consiglio.

Gli esercizi finanziari della Sede Nazionale si chiudono al 30 aprile di ogni anno.

ART. 13 bis - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario.

I membri di esso durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso qualsiasi autorità, Ente o persona con facoltà di transigere e conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad Enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorrente per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito da uno dei Vice-Presidenti, in mancanza da altro Consigliere delegato dal Presidente medesimo.

ART. 14 - Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone a tutti i livelli associativi, salvo il disposto dell'art. 8 di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dalle rispettive assemblee.

Essi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio controlla l'amministrazione del corrispondente Consiglio Direttivo ed assiste alle riunioni del Consiglio e



dell'Esecutivo.

ART. 15 - Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone a tutti i livelli associativi, salvo il disposto dell'art. 8, di tre membri effettivi e due membri supplenti che vengono nominati dalle rispettive assemblee.

Essi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha compiti decisionali nelle questioni che interessano organi associativi, titolari di cariche o soci.

E' competente il Collegio della struttura più elevata interessata alla controversia o il Collegio della struttura superiore in caso di controversia tra strutture di pari livello. Il Collegio viene investito della decisione da una delle due parti.

Il Collegio decide, altresì, al competente livello, nei casi di incompatibilità.

Le decisioni sono impugnabili avanti il Collegio dei Probiviri superiore, quelle del Collegio Nazionale dei Probiviri sono impugnabili avanti al Giurì di cui al successivo art. 16.

ART. 16 - Giurì

Il Giurì è composto da undici membri effettivi e da sei supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale ogni triennio. Ad esso spetta di operare come giudice di secondo grado delle decisioni prese in primo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento.

I candidati al Giurì sono scelti in numero pari a quello da eleggere dai Presidenti Regionali o loro delegati convocati all'uopo dal Presidente Nazionale.

ART. 17 - Cariche

Le cariche sociali a tutti i livelli sono triennali e non retribuite. E' ammessa la rieleggibilità.

Al decaduto subentra automaticamente il primo dei non eletti, per il Consiglio Nazionale il supplente o, in difetto, il primo dei non eletti della medesima regione.

Si ha incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di mansioni o d'altro genere che possano essere in contrasto con gli interessi dell'Associazione. I casi incompatibilità per cumulo di cariche sono disciplinati dal regolamento.

ART. 18 - Funzioni di controllo

Gli Organi delle strutture superiori esercitano il controllo sugli Organi delle strutture immediatamente inferiori per eventuali violazioni di legge o di norme statuarie.

Nel caso, l'Organo superiore comunica il proprio rilievo all'Organo inferiore e se questo non vi si adegua nei termini regolamentari, provvede in via surrogatoria, salvo che entro lo stesso termine l'Organo inferiore non investa della controversia il competente Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vincolano gli Organi

ni associativi interessati che decadono in caso di inottemperanza.

In caso di decadenza di un Consiglio Direttivo, il Consiglio della struttura superiore nomina un Commissario che sta in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio, che dovrà avvenire nel termine di sei mesi.

ART. 19 - Rapporti con gli organi pubblici

Ogni Organo Associativo intrattiene rapporti con gli Organi delle Amministrazioni pubbliche esclusivamente al proprio livello ed indica le persone destinate a rappresentarlo nelle strutture pubbliche.

ART. 20 - Competenze Regionali

Le singole A.U.I.S. Regionali nei territori di rispettiva competenza possono disciplinare in maniera autonoma ma non contrastare con lo spirito unitario dell'Associazione e con le norme del presente Statuto i seguenti settori:

- disciplina dei rapporti con le autorità sanitarie e le strutture sanitarie;
- coordinamento e controllo, all'interno della Regione, dello scambio di unità ematiche;
- modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee delle A.U.I.S. territorialmente diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 7;
- partecipazione alla vita associativa dei gruppi e delle associazioni aggregate;
- attività promozionali operative che non siano in contrasto con le direttive che il Consiglio Nazionale impartisce in proposito;
- composizione degli Organi delle strutture ai vari livelli;
- rapporti con le altre associazioni del volontariato;
- determinazione dei contributi che le strutture inferiori devono versare a quelle superiori nell'ambito della Regione.

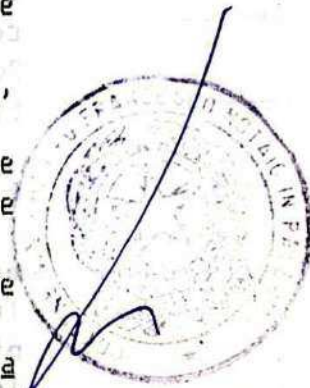
L'approvazione e le modifiche delle rispettive normative sono deliberate dalle assemblee straordinarie regionali con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il controllo di conformità delle normative regionali al presente Statuto spetta al Consiglio Nazionale che segnala al Consiglio Regionale entro quattro mesi gli eventuali rilievi.

La mancata segnalazione in termini comporta l'approvazione.

Per altro, il Consiglio Nazionale ha la facoltà in ogni momento di formulare rilievi alle normative regionali approvate.

Se l'A.U.I.S. Regionale interessata non provvede in conformità in occasione della prima assemblea utile da convocarsi anche in sede straordinaria, o questa non si adegua ai rilievi del Consiglio Nazionale, si ricorre al giudizio del Colle



gio Nazionale dei Probiviri che si deve pronunciare entro due mesi dal ricorso, salvo proroga motivata di egual termine. Avverso tale decisione è dato ricorso al Giurì di cui all'art. 16 che deve decidere negli stessi termini di tempo. Le norme regionali entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale o il giudizio definitivo di approvazione.

Sino a che la singola A.V.I.S. Regionale non abbia ottenuto tale approvazione, si osservano, in quanto applicabili anche in sede regionale, le norme dettate dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

ART. 21 - Autonomia periferica

Ogni singola A.V.I.S. ad ogni livello ha un patrimonio proprio distinto da quello dell'A.V.I.S. Nazionale e delle altre strutture associative, composto da immobili, mobili, attrezzature, automezzi e quant'altro destinato alle attività istituzionali dell'Associazione.

Ogni singola A.V.I.S. gode di una propria autonomia amministrativa e risponde con proprio patrimonio delle obbligazioni contratte, salva la responsabilità solidale dei membri del Consiglio Direttivo, ad esclusione degli assenti o dissenzienti.

Ogni singola A.V.I.S. è rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dal proprio Presidente.

Delle obbligazioni contratte senza l'osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento non risponderanno le strutture associative bensì personalmente gli amministratori che le avranno assunte. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità dell'esercizio del diritto di rivalsa.

Le strutture inferiori versano alle superiori i contributi nella misura che viene stabilita dalle competenti assemblee in relazione al numero degli iscritti e rispettato il rapporto con il numero delle donazioni previste dal Regolamento.

Per la gestione sociale deve essere approvato un bilancio di previsione le cui spese, esclusi eventuali accantonamenti preesistenti, non possono superare di oltre 1/3 (un terzo) le entrate ordinarie dell'esercizio precedente, salvo autorizzazione del Consiglio direttivo superiore.

Resta escluso qualsivoglia vincolo di solidarietà debitoria tra le varie strutture.

ART. 22 - Regolamento

Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, detta norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto, particolarmente in ordine al settore sanitario, al settore amministrativo, nonché alle benemerienze.

Tali norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione.

ART. 5 - I componenti, fondatori riuniti in assemblea pro cedono all'unanimità alla nomina per il primo triennio del Consiglio Direttivo composto da sette membri e dal Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono chiamati i signori:

Mauro Giuseppe, Panzica Rosalia, Speciale Vitalba, Frangi pane Francesco, Priolo Benedetto, Basilea Domenico, Magione Salvatore, i quali dichiarano di accettare la carica loro con ferita.

Il Consiglio Direttivo come sopra nominato elegge a sua volta:

- Mauro Giuseppe, Presidente;
- Panzica Rosalia, Vice Presidente;
- Speciale Vitalba, Segretario;

a comporre il primo Collegio dei Sindaci per il primo triennio vengono chiamati i signori:

- Brancato Vita, Sindaco effettivo;
- Tolentino Francesco, Sindaco effettivo;
- DiLiberto Felice, Sindaco effettivo;
- Mannina Salvatore, Sindaco supplente
- Belloro Franco Donato, Sindaco supplente.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica loro conferita con le suddette rispettive qualifiche e nominano

quale presidente del Collegio Sindacale Brancato Vita.

I componenti deliberano concordemente di non procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dei componenti.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto, che ho letto, unitamente all'allegato, ai componenti, che lo approvano.

Da me scritto su tre fogli di carta, occupa sette facciate e quanto di questa.

MARIA CAMPANELLA ALESI CARMELA

BENCIUENNI VITA POLLACI MARIA

BRANCATO ROSARIO PANZICA ROSALIA

VITALBA SPECIALE GIOVANNA MARINELLA SPECIALE

FELICE DILIBERTO MAGIONE SALVATORE

PRIOLO BENEDETTO FRANGIPANE FRANCESCO

GIUSEPPE MAURO MANNINO SALVATORE

BASILEA ENZA MARIA BELLORO FRANCO DONATO

BRANCATO VITA DOMENICO BASILEA

TOLENTINO FRANCESCO ANGELA CASSATA

CIRINGIONE SALVATORE VINCENZO COTTONE NOTAIO

E' copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi di legge.

Palermo, 02/06/93

